

Provincia del V.C.O.



del 2 FEBBRAIO 2024

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Patritti Adriano, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e che, a decorrere dall'esercizio 2016, tutti gli enti locali partecipano all'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista dal decreto legislativo n.118/2011;

Visti gli artt.162 e seguenti del D.lgs. 18/08/2000, n.267, recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", i quali dispongono che i Comuni, le Province e le Comunità Montane deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Dato atto che l'armonizzazione, in sintesi, prevede:

- la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica ed una Operativa;
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
- la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
- l'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;
- l'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";
- le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa;

Richiamato il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato alla Programmazione) del D.lgs. n. 118/2014 che definisce i contenuti del DUP;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2018 "Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato", con il quale sono state apportate modifiche al paragrafo 8.4 e 8.4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'[allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), consentendo ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata;

Visto l'art.21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che le Amministrazioni adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, successivamente approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

Preso atto che;

- ai sensi dell'art.21, comma 3, del D.lgs.50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro;
- ai sensi dell'art.21, comma 6, del D.lgs.50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Dato atto che il comma 8, dell'art.21 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, è disciplinata l'adozione del programma delle opere pubbliche e sono definite le procedure con cui le amministrazioni adottano i programmi pluriennali per i lavori e per i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.14, ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 57, del 9 marzo 2018, entrato in vigore in data 24 marzo 2018;

Fatto presente che, ai sensi dell'art.9 del DM n.14/2018 le disposizioni del decreto si applicano per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati;

Dato atto, altresì, che secondo le nuove disposizioni del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, sopra citato:

- gli schemi dei programmi ed i loro aggiornamenti sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, competenza che per i comuni è in capo alla Giunta Comunale, unitamente all'adozione del Documento Unico di Programmazione di cui costituiscono parte integrante;
- il programma triennale e l'elenco annuale devono essere resi pubblici, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nonché con altre forme di pubblicità (pubblicazione all'albo on line, avvisi sul territorio comunale) per trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni;
- la definitiva approvazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori e dei loro aggiornamenti è di competenza del Consiglio Comunale, unitamente all'approvazione del D.U.P., di cui costituisce parte integrante, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, termine non perentorio;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 2 del 02.02.2024, con la quale, è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2024/2026 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.14, quale parte integrante e sostanziale dello schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026, il "Programma triennale" dei lavori pubblici (2024/2026) e l'elenco annuale dei lavori (anno 2024), dando altresì atto che nel triennio 2024/2026 non sono previste opere pubbliche per un importo superiore ai 150.000,00;

Fatto presente che il Consiglio Comunale, in questa stessa seduta consiliare, ha provveduto all'approvazione di competenza del Documento Unico di Programmazione semplificato 2024/2026 congiuntamente al Programma Triennale (2024/2026) ed Annuale (2024) dei lavori pubblici;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione armonizzato per il periodo 2024/2026, debitamente predisposto ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento a quanto disposto dall'art.174 del vigente T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000;

Dato atto che al Bilancio di previsione 2024/2026 è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art.172 del vigente T.U. Enti Locali n.267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamate le deliberazioni adottate del Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2023:

- delibera n. 25 "Conferma aliquote IMU per l'anno 2024";
- "Variazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale";

Fatto presente che il Comune di Gurro rientra nella fascia demografica da 0 a 1.000 abitanti e, pertanto, ai Consiglieri Comunali non possono essere corrisposti i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 18 dell'art. 16 della Legge n. 148 del 14.09.2011, di conversione del D.L. n. 138 del 13.08.2011;

Dato atto che il Comune di Gurro non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2024/2026, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che:

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote propedeutiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- sono state prese in considerazione le disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica, riservandosi di definire nel corso dell'anno ogni accorgimento necessario per il rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i servizi istituiti dall'ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori;

Fatto presente che il Bilancio di previsione per il periodo 2024/2026 è stato redatto secondo i principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, come modificato al D.lgs. n. 126/2014;

Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso il parere di competenza sulla proposta di Bilancio di previsione 2024/2026;

Dato atto che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell'Ente e per i fini di cui al secondo comma dell'art. 174 del D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267 e smi;

Vista la Legge 23/12/2014 n.190 (Legge di stabilità 2015);

Vista la Legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016);

Vista la L.11/12/2016 n.232 (Legge di Stabilità 2017);

Vista la L.27/12/2015 n.205 (Legge di Stabilità 2018);
Vista la L.30/12/2018 n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che :

Sulla proposta di deliberazione cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio F.F. che qui di seguito sottoscrive:

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 6	n. 0	n. 6	n. 6	n. 0

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione armonizzato per il periodo 2024/2026, nel suo complesso, e nelle risultanze finali di cui all'apposito prospetto (allegato A).

Di dare atto dell'approvazione da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di tutte le deliberazioni tariffarie correlate al Bilancio di previsione 2024/2026.

Di dare atto che questo Comune non ha aree e fabbricati da destinare a residenza o altre attività produttive terziarie ai sensi della legge 167/62, 865/71, 457/78 e s.m.i., aree che potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, per cui non ricorre il caso di determinazione dei relativi prezzi di cessione di ciascun tipo di area o fabbricato.

Di dare atto che l'Ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia come risulta dall'apposita tabella contenente i relativi parametri di riscontro.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 6	n. 0	n. 6	n. 6	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Adriano Patritti

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente Verbale viene pubblicata il 19.07.2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gurro, li 19.07.2024

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 02.02.2024:

- ☐ Perché è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gurro, li 02.02.2024

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Copia conforme all'originale.

Gurro, li 19.07.2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Martina Scapellato